



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL LABORATORIO EUROPEO DI BIOLOGIA MOLECOLARE RELATIVO AL PROGRAMMA DEL LABORATORIO EUROPEO DI BIOLOGIA MOLECOLARE A MONTEROTONDO, CON ALLEGATO, FATTO A HEIDELBERG IL 15 APRILE 2021 E A ROMA IL 4 MAGGIO 2021

Art. i

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL LABORATORIO EUROPEO DI BIOLOGIA MOLECOLARE RELATIVO AL PROGRAMMA DEL LABORATORIO EUROPEO DI BIOLOGIA MOLECOLARE A MONTEROTONDO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare, con riferimento all'Accordo istitutivo del Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare firmato a Ginevra il 10 maggio 1973; in considerazione del fatto che il Consiglio del Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare ha deciso di creare gruppi di ricerca in Italia e che il Governo italiano ha dichiarato di essere pronto a fornire al Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare dei locali adeguati siti a Monterotondo come descritto nell'Allegato 1; manifestando la propria disponibilità a concludere un accordo per definire i privilegi e le immunità del Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare in relazione ai suoi gruppi di ricerca operanti a Monterotondo ed a regolamentare le questioni derivanti dalla sua creazione, ai sensi dell'articolo XI dell'Accordo istitutivo del Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare; hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

Definizioni

Parte I Ai fini del presente Accordo: (a) per "Accordo di Laboratorio" si intende l'Accordo istitutivo del Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare firmato a Ginevra il 10 maggio 1973 e relativi emendamenti; (b) per "Laboratorio" si intende il Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare; (c) per "Programma" si intende il Programma di Ricerca del Laboratorio creato a Monterotondo e stabilito nei locali e strutture di cui all'Allegato 1; (d) per "Governo" si intende il Governo della Repubblica Italiana; (e) per "Agenzia" si intende qualsiasi organismo designato dal Governo; (f) per "Membri del Personale" si intendono i membri del personale del Laboratorio, ai sensi del Regolamento sul Personale, comandati in Italia; (g) per "Stato membro" si intende uno Stato parte all'Accordo di Laboratorio; (h) per "Rappresentanti degli Stati membri" si intendono i capi delle delegazioni degli Stati membri, i loro supplenti e consulenti che partecipano alle riunioni organizzate dal Programma o dal Laboratorio in Italia; (i) per "Direttore Generale" si intende il Direttore

Generale del Laboratorio o la persona di cui al comma 1(b) dell'Articolo VII dell'Accordo di Laboratorio; (j) per "Esperto" si intende una persona che non faccia parte del personale, nominata dal Consiglio dal Direttore Generale al fine di espletare un compito specifico a nome o per conto del Laboratorio.

Versione in vigore dal 4 maggio 2022 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021
Estremi	Legge 14 aprile 2022, n. 40
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 2022

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-40-2022/art-i>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it